



Atti persecutori e diffusione illecita di materiale intimo: come riconoscerli e quali sono gli strumenti tutela delle ragazze

A cura dell'Associazione PerLeDonne – Imola

Avv.ta Fato Luwanga Nuru

Condivisione non consensuale di materiale intimo

Si tratta di un **reato** previsto dal 2019 all'interno del codice penale all'articolo 612 ter.



Consiste nell'uso di immagini o video privati a contenuto sessuale **senza il consenso** della persona ritratta o ripresa negli stessi.

Può essere una estensione della violenza sulle donne nello spazio on line.

Il reato ha come mezzo prediletto di diffusione internet, social, o chat ma le ripercussioni per le vittime si estendono alla vita «reale».

Uso dell'espressione «revenge porn»: Perché è meglio parlare di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

- ▶ Il termine **revenge** rimanda al concetto di **vendetta** che presuppone a sua volta l'idea di aver subito un danno da risarcire: la diffusione illecita è un atto di forza
- ▶ La matrice del reato di diffusione illecita non si ritrova nella vendetta o nella espressione della sessualità ma nel **potere** e **controllo** (fisico, psicologico, economico) che si può ottenere dall'uso dell'immagine privata e intima della donna
- ▶ Feticizzazione della mancanza di consenso
- ▶ Resta legato all'immagine di ex partner che condividono con amici o conoscenti video o foto a sfondo sessuale ricevute da ex, escludendo altre fattispecie

- 
- 
- ▶ Anche il riferimento alla **pornografia** è fuorviante: il materiale era destinato alla sfera privata, la sua diffusione è priva di consenso che invece esiste nel porno.
 - ▶ Promuove una narrazione che non distingue tra pornografia e violenza, tra consenso e abuso
 - ▶ Un atto lesivo e costituente reato diventa intrattenimento
 - ▶ Trasforma chi subisce “revenge porn” in attrici pornografiche apparentemente consenzienti

Questo tipo di narrazione:

- ▶ Normalizza e giustifica a livello sociale un comportamento illecito, rendendo il fenomeno giustificabile e sempre più diffuso
- ▶ Punisce la libera espressione della sessualità femminile
- ▶ Colpevolizza la vittima per essersi fatta filmare, aver inviato proprie immagini e rende giustificabile l'atto di diffondere le stesse
- ▶ Si concentra sul comportamento della donna anziché su quello dei colpevoli, incrementando nelle donne il senso di vergogna che le conduce spesso all'isolamento

Diffusione

NOVEMBRE 2021

- Rilevati **190** gruppi/canali Telegram attivi
- Il gruppo Telegram più numeroso conta **380.321** utenti iscritti
- Il fenomeno è in crescita rispetto alla rilevazione dell'anno precedente:
 - I gruppi/canali Telegram sono **raddoppiati** (da 89 a 190)
 - Si è registrato un aumento di **2.921.212** utenti
- Gran parte dei gruppi contiene richieste e offre **materiale pedopornografico**
- Particolarmente richiesto materiale contenente **violenze fisiche e stupri**


*Dati rilevati dall' Analisi dello Stato della Pornografia Non Consensuale su Telegram in Italia- Novembre 2021, realizzata dall'Osservatorio permanente di Permesso Negato APS



ART. 162 TER c.p.: Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli **realizzati** o **sottratti**, **invia**, **consegna**, **cede**, **pubblica** o **diffonde** immagini o video a contenuto **sessualmente esplicito**, destinati a rimanere privati, **senza il consenso** delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, **avendo ricevuto o comunque acquisito** le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate **al fine di recare loro nocumento**.



La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal **coniuge**, anche separato o divorziato, o da persona che **è o è stata legata da relazione affettiva** alla persona offesa ovvero se i fatti sono **commessi attraverso strumenti informatici o telematici**.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in **condizione di inferiorità fisica o psichica** o in danno di una **donna in stato di gravidanza**.

Il delitto è punito a **querela** della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di **sei mesi**. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.



ATTI PERSECUTORI O STALKING

Si tratta di un reato previsto dall' articolo 612 bis del codice penale che si concretizza in una serie di comportamenti persecutori di cui sono soggetti passivi prevalentemente le donne.

Nel 2020 in Italia sono stati denunciati **16.744 casi** di atti persecutori e nel 73% chi ha subito tale abuso era una donna.*


*Dati ricavati da ISTAT, Denunce e segnalazioni Forze di Polizia, <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario/denunce>



ART. 162 bis c.p.: Atti persecutori

«[...]»

Chiunque, con **condotte reiterate**, **minaccia o molesta** taluno in modo da cagionare un perdurante e grave **stato di ansia o di paura** ovvero da ingenerare un fondato **timore per l'incolumità** propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad **alterare le proprie abitudini di vita**. [...] »

- 
- ▶ Si tratta quindi di un reato abituale: è richiesta la presenza di più episodi di minaccia o molestia perché si possa parlare di stalking
 - ▶ Non è necessario l'incontro fisico e diventano rilevanti anche condotte non punibili autonomamente
 - ▶ Non rileva il comportamento «ondivago» della vittima
 - ▶ È necessario che le condotte poste in essere dell'abusante
 - creino un perdurante stato di ansia o paura
 - Producano fondato timore per l'incolumità propria o dei propri legami
 - alterino le abitudini di vita



Lo stalking può essere commesso da **chiunque**

- ▶ **Conoscente**
- ▶ **Sconosciuto**
- ▶ **Ex partner**
- ▶ all'interno di **relazioni violente**

Alla base c'è sempre una ricerca e dimostrazione di **potere e controllo**, può concretizzarsi in numerose modalità che hanno come fine quello di spaventare e limitare il soggetto passivo, può durare anche anni.



Comportamenti

- ▶ Contattare con qualsiasi mezzo (chiamate, messaggi, email, lettere..)
- ▶ Pedinamenti e appostamenti
- ▶ Spiare e sorvegliare luoghi frequentati abitualmente dalla vittima (casa, posto di lavoro..)
- ▶ Corteggiamento serrato, non desiderato anche con l'invio di regali
- ▶ Ingiurie e minacce
- ▶ Danneggiamento di cose
- ▶ Contattare conoscenti e amici della vittima per ottenere informazioni su di lei



Conseguenze

- ▶ Sensazione di non essere mai al sicuro
- ▶ Timore per la propria incolumità e per quella delle persone con cui si ha un legame affettivo
- ▶ Stato di costante allerta
- ▶ Cambiamento delle abitudini (numero di telefono, indirizzo e mail, casa, farsi accompagnare, cambiare orari o strada)
- ▶ Isolamento per paura, vergogna, timore di essere considerate esagerate o non credute (soprattutto se si tratta di ex partner)
- ▶ Sintomi di ansia e in alcuni casi sindrome da stress post traumatico

Bibliografia da consultare

- ▶ A.C. Baldry, Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio, Franco Angeli, 2006
- ▶ A.C. Baldry, F. Roia, Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking, Milano, Franco Angeli, 2011
- ▶ Chayn Italia, Revenge porn: 5 importanti motivi per cui non dovremmo chiamarlo con questo nome. Disponibile al link <https://medium.com/chayn-italia/revenge-porn-5-importanti-motivi-per-cui-non-dovremmo-chiamarlo-con-questo-nome-ae0794ea534>
- ▶ Claudia Torrisi, Perché non dovremmo chiamarlo revenge porn, in Valigia Blu. Disponibile al link <https://www.valigiablu.it/revenge-porn-violenza-donne/>
- ▶ Carlotta Vagnoli, Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere, Fabbri Editori, 2021.
- ▶ G. Gulotta, S. Pezzati, Sessualità diritto e processo, Milano, Giuffrè, 2002
- ▶ ISTAT, Denunce forze di polizia. Disponibile al link <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario/denunce>

- ▶ Japleen Pasricha, 9 Feminist Digital Security Guides That You Must Read | #DigitalHifazat, in Feminism in India. Disponibile al link <https://feminisminindia.com/2017/12/08/feminist-digital-security-guides/>
- ▶ MODENA GROUP ON STALKING (a cura di), Donne vittima di stalking. Riconoscimento e modelli di intervento in ambito europeo. Milano, Franco-Angeli, 2005
- ▶ PermessoNegato, State of RevengE- Novembre 2021. Analisi dello Stato della Pornografia Non Consensuale su Telegram in Italia. Disponibile al link https://www.permessonegato.it/doc/PermessoNegato_StateofRevenge_202111.pdf
- ▶ F. Roia, Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche, Franco Angeli, 2017
- ▶ Samantha Bates, Revenge Porn and Mental Health: A Qualitative Analysis of the Mental Health Effects of Revenge Porn on Female Survivors, in Feminist Criminology. Disponibile al link <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1557085116654565>
- ▶ Teresa Manente, La violenza nei confronti delle donne dalla Convenzione di Istanbul al “Codice Rosso”, G. Giappichelli Editore, 2019



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Centro Antiviolenza «PerLeDonne»,
Piazzale Giovanni dalle Bande Nere, 11,
Imola

telefona al **370.3252064** dal lunedì al
venerdì 9-17

invia una e-mail
a centroantiviolenzaimola@gmail.com



*L'immagine è tratta dalla campagna del progetto di public art CHEAP

<https://www.cheapfestival.it/>